CAMERA DEI DEPUTATI

N. 234

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE' COCCI, BELOTTI, PICCOLI, SARTI, TRUZZI, GONELLA GUIDO, ALESSANDRINI, ROSSI PAOLO, PACCIARDI, BRUSASCA, DOSI, ORIGLIA, ELKAN, RIPAMONTI, MALFATTI FRANCO, AMADEO, TAMBRONI, CASTELLUCCI, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, BUZZI, MATTARELLI, BISAGLIA, BUTTÈ, EVANGELISTI, SANGALLI, CARRA, CAIAZZA, NEGRARI, BALDI, FABBRI, GAGLIARDI, CALVETTI, AMADEI GIUSEPPE, CECCHERINI, ARMANI, CENGARLE, PATRINI, FRANZO, VERONESI, GIRARDIN, MIOTTI CARLI AMALIA, SIMONACCI, BORGHI, MARCHIANI, BERTÈ, LUCCHESI, CERUTI, CAVALLARO FRANCESCO, DEGAN, BIASUTTI, DE ZAN, COLLESELLI, GUARIENTO, VIALE, GALLI, RINALDI, BOLOGNA, PICCINELLI, FORNALE, QUINTIERI, CORONA GIACOMO, DE MARZI, SAVIO EMANUELA, BARONI, STELLA, VILLA, BUZZETTI, BIAGIONI, FUSARO, BARTOLE GUERRIERI, MITTERDORFER, DAL CANTON MARIA PIA, BERSANI, ROMITA, CAVALLARI NERINO, PEDINI, RACCHETTI, BONAITI, GENNAI TONIETTI ERISIA, HELFER, GHIO, VEDOVATO, DAGNINO, BUCALOSSI, LONGONI, BRESSANI, IOZZELLI, CANESTRARI

Presentata il 18 luglio 1963

Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Se è ben evidente che una delle caratteristiche più specifiche e determinanti della attuale strutturazione del Paese è costituita dalla imprescindibilità dell'intervento economico da parte dello Stato, ciò reca, come conseguenza diretta ed inevitabile, l'assoluta esigenza di una, per quanto possibile, adeguata e precisa, individuazione delle singole necessità e loro conseguente classificazione.

Quanto sopra comporta la inevitabile graduazione degli interventi, resa ancor più opportuna, data la limitatezza delle disponibilità finanziarie desumibili dai singoli bilanci dei Ministeri competenti, od anche disposte in forma straordinaria da norme generali.

Leggi di intervento economico da tempo operanti, approvate nelle varie legislature dal Parlamento della Repubblica, hanno indubbiamente avuto una parte di efficacia eccezionale nella ricostruzione del Paese, con risultati concretissimi, sia per quanto concerne la consistenza delle realizzazioni, sia per i benefici indirettamente operanti sulle popolazioni che ne hanno usufruito.

Tale realtà obiettiva rappresenta senz'altro uno dei risultati di rilievo più positivi dal 1945 ad oggi; affermazione questa di tutta attendibilità, anche se si deve convenire sulla opportunità di rivedere certi sistemi, soprattutto di utilizzazione pratica delle singole norme legislative, e di pervenire a particolari riesami onde migliorare i sistemi stessi, rendendoli più duttili e producenti, eliminando le resistenze e le cause di attriti; riesame questo che avrà come beneficio fondamentale il pervenire ad una sempre più generale applicazione delle leggi e ad una capillare utilizzazione delle particolari fonti di intervento previste, soprattutto da parte dei piccoli complessi aziendali, a volte i meno avveduti nel districarsi tra le innumerevoli disposizioni legislative.

Il Mezzogiorno d'Italia deve essere indubbiamente la mèta principale degli sforzi economici dello Stato, in quanto, da un miglioramento della situazione contingente possono derivare positivi influssi sullo sviluppo generale del Paese.

Per le regioni meridionali si è operato a lungo e a lungo si deve operare. Pur tuttavia non si deve dimenticare una realtà di fatto: ed è quella che il concetto di « area depressa» deve essere interpretato anche, e soprattutto, nella sua visuale effettiva e, cioè, pratica di ciascun caso. Area depressa, quindi, deve e può considerarsi anche indipendentemente

dalla sua posizione geografica, laddove vi sia un comprensorio, a volte riducibile alla entità familiare, ove per condizioni ambientali particolari l'economia non abbia una fase ascendente.

Nell'Italia centrale e settentrionale, pertanto, l'applicazione di questo concetto può essere, ed è, validissima. Necessario, assoluto e imprescindibile, può essere in tale campo l'intervento economico dello Stato, che in quanto tale non deve vedere, nell'ambito strettamente geografico, la sua fondamentale finalità.

Nella passata legislatura, unitamente ad alcuni colleghi ho avuto l'onore di presentare al Parlamento una proposta di legge – Atto parlamentare n. 919 – contenente appunto « Provvidenze per favorire l'industrializzazione delle aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale ».

Nella relazione alla proposta stessa si ribadiva la più volte segnalata situazione di disagio e di difficoltà in cui versano, dal punto di vista economico e sociale le zone sottosviluppate dell'Italia centrale, anche in corrispondenza alle lacune che presenta la legislazione in favore delle « aree depresse » del territorio nazionale.

È evidente, difatti, come, oltre ai territori compresi nell'Italia meridionale ed insulare, siano numerose altre zone, in particolare dell'Italia centrale, che appaiono meritevoli di considerazione ed aiuto, presentando uno sviluppo economico inadeguato, in relazione alle capacità delle popolazioni e alle risorse disponibili, soprattutto dal punto di vista industriale, come comprovano gli indici statistici relativi alla composizione della popolazione attiva, al reddito medio pro-capite, ai consumi, ecc.

Si deve, anzi, rilevare come la situazione dell'area centrale in questi ultimi anni si sia andata ulteriormente aggravando.

In realtà, la legislazione vigente in favore del Mezzogiorno ha, infatti, determinato una vera fuga di iniziative dalle regioni centrali – in particolare dalle Marche e dall'Umbria – verso le zone beneficiate e ne ha arrestato il sia pur lento e spontaneo processo di sviluppo. Vi sono , poi, le provincie di Ascoli Piceno e di Rieti, le quali hanno soltanto una parte del loro territorio compresa nelle zone nelle quali opera la Cassa per il Mezzogiorno.

« Area industrialmente depressa » può venire definita quella in cui, in presenza di fattori produttivi, inutilizzati, si riscontra una carenza di investimenti e quindi un insufficiente sviluppo delle attività secondarie.

Una politica economica di sviluppo, organica e razionale, non può non sollecitare gli investimenti produttivi in tutti quei « comprensori » che sono suscettibili di assumere a costi convenienti una struttura industriale efficiente ed adeguata a valorizzare i fattori produttivi, che giacciono inutilizzati, e dar luogo al massimo incremento del reddito e dell'occupazione. E solo una politica ispirata a questi criteri permetterà di ottenere i risultati migliori per l'intera comunità nazionale.

Questi i principi ispiratori della proposta di legge citata, la quale, per l'intervenuta chiusura del Parlamento, non ebbe a completare il proprio *iter* parlamentare.

In pari tempo nella passata legislatura, i colleghi Gorrieri Ermanno, Orlandi, Forlani, Radi, Donat Cattin, Bucciarelli Ducci, Ripamonti, Conci Elisabetta, Lucifredi ed altri, presentarono il 6 aprile 1962 una proposta di legge (Atti parlamentari, Camera dei Deputati n. 3719) che conteneva « Nuovi provvedimenti per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale », proposta di legge che per la chiusura del Parlamento, non riuscì analogamente a completare il suo *iter* legislativo.

Tale proposta mi onoro oggi, unitamente ad altri colleghi, ripresentare in Parlamento nel suo testo integrale. Modificazioni sarebbero state necessarie per migliorare i sistemi di intervento, per renderne l'applicazione più agevole, per raggiungere positivamente gli obiettivi prefissi. Si è voluto, invece, per non turbare la struttura del sistema proposto, lasciare il testo integrale, così come presentato dai citati colleghi.

Nel corso dell'esame che le Commissioni competenti predisporranno della proposta di legge, potranno pertanto essere adottati tutti quegli accorgimenti per rendere più adeguati i sistemi di intervento ed ottenere una generale applicazione delle singole norme legislative.

La relazione che gli onorevoli colleghi Gorrieri ed altri presentarono alla proposta di legge – e che qui di seguito si riporta – contiene elementi, dati, considerazioni di interesse vivissimo e di producente illustrazione delle singole norme proposte.

* * *

Lo sforzo che la democrazia italiana va facendo a favore del Meridione non deve far dimenticare che esistono anche altre situazioni di sottosviluppo, interessanti vaste aree dell'Italia centrale e settentrionale; non è inesatto infatti affermare che, a cento anni

dall'unificazione politica, sussistono ancora, dal punto di vista economico, tre Italie: tra le opposte situazioni del Sud e del triangolo industriale, le regioni dell'Italia centrale e di quella nordorientale sono investite in misura troppo limitata dal processo di sviluppo in atto.

Il fenomeno appare più evidente nei territori di montagna e di collina; ma anche vaste plaghe di pianura sono tuttora caratterizzate da un altissimo grado di ruralità e da fenomeni impressionanti di esodo, che è arrivato ad interessare, come in numerosi Comuni del basso mantovano, oltre il 25 per cento della popolazione dal 1951 ad oggi.

* * *

Questa situazione fu tenuta presente fin da quando si diede inizio nel 1950 alla politica di intervento straordinario nel Meridione: infatti a partire dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, successivamente integrata con le leggi 15 luglio 1954, n. 543, 29 luglio 1957, n. 635 e 24 luglio 1959, n. 622, furono assegnati al Ministero dei lavori pubblici e a quello dell'agricoltura e foreste, per gli esercizi dal 1950-51 al 1964-65, 420 miliardi di lire per la realizzazione di « opere straordinarie di pubblico interesse » nelle località economicamente depresse dell'Italia centro-settentrionale.

La destinazione della somma suddetta è stata press'a poco la seguente:

Ministero dell'agricoltura:

Riforma fondiaria.	miliardi	89,0
Sistemazioni idraulico - forestali	»	86,8
Bonifica ed irrigazione . . .	»	24,5
Acquedotti rurali ed elettrodotti	»	6,7

Ministero dei lavori pubblici:

Viabilità non statale	»	114,5
Acquedotti	»	97,5
Funivie	»	1,0
	Miliardi	420,0

Dal punto di vista territoriale, non si procedette ad una vera e propria delimitazione delle aree depresse, ma si dichiararono depresse le zone interessate a determinate opere straordinarie, ai fini della realizzazione delle medesime.

Con la legge n. 635 del 1957 ci si pose inoltre, sia pure in forma embrionale, anche il problema di incrementare il settore industriale e artigiano.

* * *

Per quanto riguarda il massiccio intervento infrastrutturale di cui sopra, va osservato che esso è in via di esaurimento: infatti i fondi disponibili sono stati completamente impegnati da tempo e le opere programmate sono in parte ultimate ed in parte in corso di avanzata esecuzione; si aggiunga d'altra parte che alcune di esse rimarranno incompiute, a causa dell'insufficienza dei fondi.

Circa le incentivazioni nel settore industriale e artigiano (consistenti nell'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito, prevista dall'articolo 8 della legge n. 635, successivamente ampliata nella sua portata con la legge 18 giugno 1961, n. 526) si rileva che la loro efficacia si è eccessivamente diluita per l'alto numero di comuni dichiarati depressi e soprattutto per l'inadeguatezza del concetto di fare riferimento al singolo comune come area di intervento.

* * *

Ora è evidente che, anche alla luce della nuova situazione politica maturata nel Parlamento, il problema delle aree depresse del Centro-nord non può non essere inserito nel quadro più vasto del graduale superamento degli squilibri territoriali da affrontare attraverso la programmazione generale dello sviluppo e la sua articolazione regionale e zonale.

È altrettanto evidente tuttavia che gli studi e gli strumenti necessari per l'attuazione della programmazione generale non potranno essere predisposti che nella prossima legislatura (vedi, fra l'altro, il problema della pratica disponibilità dello strumento regionale).

Risulta quindi chiara l'esigenza di un provvedimento « ponte » che, da un lato, tenda a riempire il « vuoto » creatosi fra il pratico esaurimento dei precedenti interventi e l'entrata in funzione di quelli che potranno essere previsti in sede di programmazione generale e, nello stesso tempo, contribuisca a creare le premesse e a fornire elementi ai fini dell'elaborazione dei contenuti della stessa programmazione.

Sarebbe d'altra parte un grave errore rinviare ogni intervento in un momento in cui l'elevato ritmo di espansione della economia italiana permetterebbe, se utilizzato e orientato, di contribuire allo sviluppo delle zone arretrate; mentre, se lasciato soltanto al libero gioco delle forze del mercato, finirebbe per accentuare ulteriormente gli esistenti squilibri territoriali e per esaltare il degradamento delle aree più depresse.

Non si possono infine deludere le giuste attese delle popolazioni interessate, che, se approvano l'intensificazione dell'intervento nel Meridione (attraverso diversi provvedimenti attualmente all'esame del Parlamento), chiedono che si faccia qualcosa anche per loro.

* * *

Per soddisfare alle esigenze accennate una nuova legge per le aree depresse del Centro-nord deve avere le seguenti caratteristiche:

a) immediatezza di approvazione e di entrata in vigore;

b) rapidità e snellezza nella decisione e nell'attuazione degli interventi previsti nonché nella spesa dei fondi disponibili;

c) passaggio dal concetto delle « opere pubbliche » a quello di un intervento organico e globale, con preminenza dell'incentivazione delle attività economiche, rispetto alle infrastrutture;

d) articolazione dell'intervento per zone economicamente omogenee e nel quadro di programmi organici di sviluppo zonale.

Solo così impostato il provvedimento potrà inserirsi nel quadro della futura programmazione generale e contribuire a crearne le premesse.

* * *

Si ritiene da alcuni che, sul finire di una legislatura, sia un errore imbarcarsi in un ripensamento globale della politica delle aree depresse del Centro-nord; e che più semplice e più produttivo sarebbe provvedere, con una nota di variazione di bilancio o con strumenti legislativi analoghi, a mettere a disposizione nuovi fondi sulla vigente legge n. 635, per il completamento delle opere iniziate e non ultimate.

Niente sarebbe più lontano dalle esigenze odierne di una soluzione di questo genere: se l'intervento infrastrutturale rappresenta la necessaria premessa dello sviluppo, nessuno però si illude più sul carattere risolutivo di esso; prova ne sia la svolta nella politica meridionalistica operata negli ultimi anni. Non si vede dunque perché mai l'evoluzione avvenuta nell'intervento per il Sud non dovrebbe applicarsi anche per il Centro-nord.

Non è detto neppure che oggi, a 13 anni di distanza dal 1950, con le profonde modifiche portate da un'espansione economica senza precedenti, si debba senz'altro tendere ad un semplice e meccanico completamento di *tutte* le opere iniziate: non va dimenticato che alcune di esse furono programmate in una situazione di insediamento demografico oggi radicalmente mutata in conseguenza dell'esodo di popolazione; e che altre furono finalizzate anche o prevalentemente a sollievo di una disoccupazione oggi notevolmente attenuata, se non del tutto superata.

Si dovrà quindi operare un'attenta revisione anche dei programmi infrastrutturali impostati nel passato, per vedere quali opere più direttamente possono contribuire allo sviluppo di attività produttive vitali e durature in quanto corrispondenti alla « vocazione economica » delle singole zone; e conseguentemente va predisposta una graduatoria di priorità ispirata rigidamente al criterio di cui sopra.

* * *

Alla luce delle precedenti considerazioni, non sembra da condividersi neppure l'orientamento di chi ritiene sufficiente un semplice rinnovo della legge della montagna (25 luglio 1952, n. 991).

Anzitutto questa impostazione lascierebbe insoluto il problema delle zone depresse non classificate montane (quelle collinari, ad esempio) e soprattutto quello di mettere ordine (sulla base di un impegno prioritario a favore dell'Italia centrale) nelle caotiche incentivazioni all'industrializzazione attualmente in atto, rappresentate da una indiscriminata applicazione delle leggi per il credito alla piccola e media industria e all'artigianato (che operano con tassi di interesse uniformi a Milano come nell'Umbria), dall'estensione a troppi comuni dell'articolo 8 della legge n. 635 e dalla concorrenza che vanno facendosi le stesse amministrazioni comunali nella concessione di ulteriori agevolazioni alle nuove iniziative per attirarle nel proprio territorio.

Inoltre la legge per la montagna, anche se con l'articolo 2 prevede mutui per l'artigianato che lavora materie prime locali nonché per il miglioramento delle case private

a fini ricettivo-turistici, rappresenta per forza di cose un intervento settoriale, che non può affrontare il problema dello sviluppo con una visione globale e in tutti i suoi aspetti, sia infrastrutturali che di incentivazione dei vari settori produttivi nonché di sostegno dell'azione degli enti locali.

* * *

Come per il Sud, anche per il Centro-nord il problema centrale di una politica di sviluppo è quello dell'industrializzazione.

Va ricordato a questo proposito che nel Mezzogiorno la situazione è profondamente diversa da quella del Centro-nord: là si tratta infatti di provocare un processo di sviluppo ancora inesistente nell'ambito di un complesso regionale il cui tono economico è generalmente basso ed incapace di sollevarsi per spinta propria; nell'Italia settentrionale e in alcune parti della stessa Italia centrale il problema è invece semplicemente quello di mettere un freno alla naturale tendenza alla concentrazione territoriale dei nuovi investimenti nelle zone più altamente industrializzate e di cercare di esaltare l'aspetto diffusivo dell'espansione, facendovi partecipare anche le zone più « periferiche » rispetto ai centri di sviluppo; per la rimanente parte dell'Italia centrale la situazione può considerarsi invece intermedia fra le due descritte.

Non si può dunque pensare a forme di semplice estensione alle aree depresse del Centro-nord del tipo di intervento in atto nel Sud.

Si deve infatti anzitutto rispettare l'impegno primario per il Meridione; e qualsiasi provvedimento per il Centro-nord va subordinato a tale impegno, nel senso che si deve operare entro limiti e con caratteristiche tali da non compromettere o indebolire l'orientamento generale diretto a favorire l'industrializzazione del Sud.

Fondamentalmente a questa esigenza si può soddisfare limitandosi, nell'ambito del Centro-nord, ad orientare gli investimenti di modesta entità, quegli investimenti dei piccoli operatori che difficilmente sono disposti a trasferirsi nel Meridione e che tendono invece ad operare nel campo della propria regione o addirittura della propria provincia.

* * *

Mentre da parte di tutti si riconosce che esiste un problema di promozione dello sviluppo industriale nell'Italia centrale, taluni ritengono che, per quanto riguarda l'Italia settentrionale, non sia necessaria alcuna forma di intervento, dato che per spinta propria l'espansione economica arriverà gradualmente ad investire tutte le zone del Nord.

Da un più attento esame della situazione risulta invece chiaro che, anche nell'interno delle regioni settentrionali, la tendenza alla concentrazione industriale opera in modo assai rilevante e determina conseguenze negative di vasta portata: esse si compendiano essenzialmente nei massicci trasferimenti di popolazione verso i poli di attrazione rappresentati dai centri industrializzati o in fase di industrializzazione.

Del resto, i dati del recente censimento dimostrano che i fenomeni migratori non sono in atto soltanto dal Sud verso il Nord, ma avvengono anche nell'ambito delle regioni settentrionali.

Non occorre soffermarsi per dimostrare quanto sia pesante il costo economico, pubblico e privato, dei trasferimenti di popolazione; e ad esso si aggiungono i costi sociali, umani e morali che tutti hanno presenti.

Inoltre nelle zone di emigrazione si accentua relativamente, nello stesso tempo, il carattere di ruralità, con un conseguente progressivo degradamento dell'ambiente; il ristagno economico comporta un ristagno sociale generale; si rende impossibile quell'integrazione dei redditi agricoli con i redditi industriali che per molte famiglie contadine può rappresentare un incoraggiamento a rimanere sulla terra; e quindi viene accentuata la tendenza soprattutto dei giovani ad abbandonare queste zone.

Queste considerazioni dimostrano come una politica di localizzazione industriale, specie per quanto riguarda le iniziative di modesta entità, non possa trascurare l'esigenza di un decongestionamento delle zone più altamente industrializzate del Nord e di un decentramento, anche nell'ambito delle regioni centro-settentrionali, verso le aree meno investite dal processo generale di sviluppo.

* * *

Pertanto, pur riconoscendo il carattere profondamente diverso della depressione meridionale rispetto a quella delle aree arretrate del Centro-nord e conseguentemente, come si è detto, la priorità dell'impegno a favore del Sud, appare troppo semplicistica la rigida distinzione del territorio nazionale in due parti (Meridione e Centro-nord).

Nell'ambito dello stesso Mezzogiorno risultano evidenti profonde diversità di situa-

zioni, a cui non corrisponde una sufficiente articolazione degli interventi: come si può pretendere che un operatore economico vada ad investire capitali in Calabria, quando trova press'a poco le stesse agevolazioni anche a Latina, a pochi chilometri da Roma ?

Se poi paragoniamo la situazione di Latina, che rientra nei territori di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, con quella dell'Umbria, che ne è esclusa, il confronto non va certo a vantaggio dell'Umbria.

Il problema non è dunque risolto con la rigida divisione dell'Italia a metà; occorre graduare gli incentivi in relazione al livello di depressione, pur conservando un netto salto di intensità e di caratteristiche fra Centro-nord e Sud.

* * *

Le incentivazioni oggi in atto, in base alle leggi in vigore, non sembrano corrispondere sufficientemente all'esigenza di « articolazione » sopra indicata. La legge 30 luglio 1959, n. 623, per il credito a medio termine alle piccole e medie industrie, successivamente prorogata e integrata con la legge 25 luglio 1961, n. 649, fu presentata in un momento di congiuntura sfavorevole ed ha certamente esaurito il suo compito di rianimazione degli investimenti industriali; oggi essa deve essere utilizzata soprattutto come strumento di decongestionamento delle zone altamente industrializzate e di sviluppo di quelle depresse.

Se così è, non si capisce perché si debba continuare a concedere il credito al tasso di favore del 5 per cento anche a Milano, a Torino, a Como, a Varese: questa agevolazione per le zone più sviluppate finisce per attenuare fortemente l'efficacia delle incentivazioni a favore dello stesso Sud.

Il credito agevolato dovrebbe invece esser graduato, attraverso diversi livelli dei tassi di interesse, nelle varie zone sottosviluppate (del Sud e del Centro-nord) in relazione al grado di depressione: ovviamente non sarà, da sola, una differenza del 2 o del 3 per cento nel tasso di interesse a determinare una diversa localizzazione delle industrie, ma non va dimenticato che essa si integra con altre forme di intervento: quelle fiscali e soprattutto quelle rappresentate dai contributi a fondo perduto, che, riservati come sono e come dovranno restare al Meridione, concorreranno a creare il necessario salto di intensità nelle incentivazioni tra Sud e Nord.

* * *

Anche nel campo delle agevolazioni fiscali occorre rivedere la legislazione in atto (cioè l'articolo 8 della legge n. 635).

Infatti, a prescindere dall'inopportuna esclusione degli ampliamenti delle aziende esistenti e dalla limitazione ai comuni inferiori ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge, così com'è, non poteva sottrarsi alle pressioni e alle sollecitazioni locali: tanto che sono stati riconosciuti come depressi certi comuni che, per la loro situazione geografica o per la vicinanza a centri di elevatissimo livello industriale, probabilmente non meritavano tale riconoscimento.

Occorre quindi avere il coraggio di revocare tutte le dichiarazioni di « comune depresso » (salvo il mantenimento delle esenzioni già concesse) e impostare una nuova articolazione, non più sulla base del singolo comune, ma su quella di più vaste « zone » che, per la loro ampiezza e per la loro distanza dai grandi poli di industrializzazione (oltre che per il loro grado di ruralità e di esodo), possano veramente ritenersi tagliate fuori dal processo di sviluppo.

* * *

Alle suddette considerazioni si ispirano i titoli I e II della presente proposta di legge.

Anzitutto con l'articolo 1 si prevede la cessazione di efficacia di tutte le dichiarazioni e delimitazioni di zone depresse stabilite in base alle precedenti leggi e particolarmente in base all'articolo 8 della legge n. 635; ovviamente restano ferme le agevolazioni fiscali già concesse a favore delle aziende impiantate nel passato nei comuni depressi nonché quelle che saranno concesse a favore delle nuove aziende che nei medesimi comuni avranno iniziato l'attività entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge.

Per quanto riguarda la nuova classificazione delle aree depresse, essa non potrà non tener conto delle due realtà sostanzialmente diverse che la depressione del Centro-nord presenta.

Vi sono infatti, da una parte, aree caratterizzate da un alto grado di ruralità e da fenomeni diffusi di esodo, ma con notevole potenziale di risorse suscettibili di utilizzazione e con attitudine a raggiungere rilevanti livelli di sviluppo (si tratta ordinariamente di zone di pianura); vi sono, d'altra parte, aree caratterizzate anch'esse da rilevanti fenomeni di esodo, a cui s'accompagna una progressiva marginalità delle risorse utiliz-

zate e una scarsa presenza di risorse suscettibili di economica utilizzazione (sono, queste, prevalentemente le zone di montagna e di collina povera).

Nell'articolo 2 si determinano i criteri, peraltro non rigidi, in base ai quali il Comitato dei Ministri per le aree depresse, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà individuare e delimitare le zone del primo tipo, denominate « zone suscettibili di sviluppo industriale ».

Il grado di ruralità e l'entità dell'esodo sono indicati come i criteri fondamentali che distinguono queste zone da quelle ad autonomo sviluppo industriale; si deve tuttavia evitare il ripetersi del riconoscimento come depressi di singoli comuni inclusi in zone ad autonomo sviluppo o molto vicini a centri altamente industrializzati (dato che situazioni di questo tipo finiranno ben presto per essere investite dall'espansione a macchia d'olio dello sviluppo, e che la mano d'opera locale può sempre trovare occupazione a condizioni non troppo disagiate attraverso il trasferimento quotidiano nei centri industrializzati); a questo scopo si indicano due requisiti di massima: la vastità della zona (che normalmente dovrà comprendere non meno di 100.000 abitanti) e la distanza dai grandi centri ad elevato livello industriale (minimo 20 chilometri).

Questi criteri dovrebbero portare all'individuazione di non più di tre o quattro zone del genere nell'Italia settentrionale e forse di un numero doppio nell'Italia centrale,

È superfluo aggiungere che il comprensorio di ciascuna di tali zone non solo potrà comprendere territori appartenenti a numerosi Comuni, ma anche a province o regioni diverse.

* * *

Le zone a risorse marginali saranno invece delimitate, a norma dell'articolo 3, nell'ambito dei territori montani o di collina depressa: caratteristica fondamentale dovrà essere l'omogeneità della situazione economico-sociale e l'integrazione fra i problemi dei comuni che ne fanno parte.

Tale situazione si verifica geograficamente nella « vallata » e spesso l'unità geografica si traduce anche in una omogeneità economico-sociale; talora però l'omogeneità e l'integrazione economica prescindono dal fatto geografico. Tale è il caso delle zone montane e collinari appartenenti a bacini diversi, ma che, vuoi per ragione di facilità di comunicazioni, vuoi per l'influenza derivante dall'appartenere da lungo tempo ad una medesima circoscrizione amministrativa, finiscono per gravitare anche economicamente su di un unico grosso centro montano o pedemontano ovvero sullo stesso capoluogo di provincia.

Queste zone (costituite sempre a livello intercomunale e talora anche con parti marginali di territorio appartenenti a province vicine) dovrebbero costituire l'unità di base su cui non potrà non articolarsi anche in futuro la programmazione economica nazionale e regionale. Il limite di tempo più ristretto (un mese) per la classificazione di queste zone è dettato dall'esigenza di una sollecita attuazione della legge e dal fatto che gli Enti locali (Camere di commercio, Province, Comuni, Consorzi) ordinariamente dispongono già di sufficienti elementi per proporre tempestivamente al Comitato dei Ministri per le aree depresse la delimitazione delle zone.

* * *

I provvedimenti di incentivazione all'industrializzazione, previsti nel titolo secondo della proposta di legge, si applicano sia alle zone ritenute suscettibili di sviluppo industriale (delimitate ai sensi dell'articolo 2) sia a quelle a risorse marginali (montane o collinari): infatti, benché sia difficile prevedere un notevole sviluppo di nuove industrie in queste ultime zone, tuttavia non sarebbe giusto escluderle dai suddetti interventi.

Le agevolazioni creditizie e fiscali, determinate negli articoli 5 e 6, sono opportunamente graduate in modo da incentivare in misura più efficace l'industrializzazione dell'Italia centrale (e, in via subordinata, anche delle zone marginali sia del Centro che del Nord).

Infatti per le zone suscettibili di sviluppo industriale dell'Italia settentrionale si prevede l'esenzione fiscale per 10 anni alle sole aziende fino a 100 dipendenti e il tasso di interesse dei mutui è fissato nel 4 per cento.

Invece per le zone suscettibili di sviluppo dell'Italia centrale e per tutte le zone marginali, l'esenzione fiscale è estesa alle aziende fino a 500 dipendenti e il tasso di interesse dei mutui è fissato al 3 per cento; inoltre il limite massimo dei finanziamenti è portato ad un miliardo, elevabile ad un miliardo e mezzo in casi particolari.

In tal modo, nel Nord, si tende ad influire solo sugli investimenti di modesta portata, mentre nel Centro (nonché nelle zone montane e collinari) l'incentivazione interessa anche iniziative di un certo rilievo.

Tenuto conto che al Meridione deve esser destinato almeno il 40 per cento dei fondi stanziati con la legge n. 649 del 1961, la riserva, su tali fondi, di un ulteriore 40 per cento a favore delle aree depresse del Centro-nord introdotta nella proposta di legge, dovrà servire a limitare l'applicazione del credito a tasso agevolato nelle zone più industrializzate del Nord soltanto a casi eccezionali.

Inoltre, se si vuole creare un'effettiva differenziazione fra le zone industrializzate, e quelle sottosviluppate, è indispensabile, per queste ultime, ridurre il tasso di interesse dei mutui al 3 e al 4 per cento, dato che come è noto, il Medio-credito regionale lombardo concede anche i mutui sulla legge n. 445 del 1950 al tasso del 5,50 per cento per 10 anni.

Com'era logico, l'esenzione fiscale si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento o ammodernamento di aziende esistenti; infine viene fissata una validità di quattro anni per le agevolazioni fiscali, allo scopo di permettere un riesame di tutta la materia al momento in cui presumibilmente potrà entrare in vigore la programmazione generale.

* * *

Ad integrazione degli interventi creditizi e fiscali, l'articolo 7 prevede agevolazioni per la costituzione di aree industriali, che però dovranno essere scelte sulla base di un piano generale da predisporsi a livello nazionale da parte del Comitato dei Ministri per le aree depresse d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.

Tali agevolazioni sono di due tipi: facoltà di esproprio dei terreni da destinare alla costituzione delle aree industriali e concessione di mutui ai sensi della legge n. 589 de 1949, sia per gli oneri relativi all'acquisto o all'esproprio dei terreni, sia per l'esecuzione delle opere di allacciamento e di attrezzatura delle aree.

Si fa inoltre divieto, al di fuori delle aree industriali comprese nel piano suddetto, ai comuni e agli altri enti pubblici di concedere ulteriori agevolazioni o incentivi che vadano al di là della cessione di aree al prezzo di acquisto: e ciò per evitare che gli operatori economici approfittino del legittimo interesse che i comuni hanno ad attirare le nuove iniziative nel loro territorio per ottenere agevolazioni eccessive, mettendo in concorrenza un Comune con l'altro.

Va infine ricordato che, in base all'articolo 4, nella sola Italia settentrionale sono esclusi dagli interventi i centri con più di 10.000 abitanti caratterizzati da un alto livello di sviluppo industriale. Una simile esclusione non si giustificherebbe invece nell'Italia centrale dove la situazione generale di depressione, assimilabile in una certa misura a quella del meridione, richiede che si cerchi di approfittare dei centri industrializzati esistenti per farne dei poli di ulteriore sviluppo.

* * *

Mentre per le aree suscettibili di sviluppo l'intervento si concentra sulla sola industrializzazione, ritenendosi che questa sia la premessa e la base per l'avvicinamento di queste zone ai livelli economici più avanzati, per le aree montane e collinari a risorse marginali, alle quali è dedicato il titolo III della proposta di legge, è indispensabile superare l'impostazione prevalentemente settoriale dei precedenti provvedimenti (legge n. 991 per l'agricoltura, legge n. 635 per le opere pubbliche, ecc.) per arrivare ad una impostazione zonale basata su programmi coordinati di interventi polivalenti e differenziati.

Per la predisposizione di tali programmi e la loro attuazione occorreva prevedere organi *ad hoc*, che si è ritenuto di non poter altrimenti configurare se non in Comitati a livello periferico, in cui confluiscano le rappresentanze interessate alla politica di sviluppo zonale (la pubblica amministrazione, gli Enti locali, le organizzazioni di categoria) con l'integrazione di esperti.

Salvo il controllo centrale sui programmi (la cui approvazione è riservata al Comitato dei Ministri per le aree depresse, fissando peraltro il ristretto termine di un mese, per evitare ritardi sempre possibili a livello centrale), è riservata ai Comitati zonali la più ampia autonomia di decisione e di funzionamento (vedi articolo 8 della proposta di legge).

* * *

Primo compito dei Comitati zonali è la predisposizione di studi e di elementi che potranno servire ai fini delle futura programmazione generale (assicurando ovviamente ad essi i mezzi per farlo: vedi il punto 1 dell'articolo 15 della proposta di legge); i Comitati dovranno infatti formulare entro un anno dei piani poliennali di sviluppo zonale,

da trasmettere al Comitato dei Ministri per le aree depresse, al Ministero del bilancio e, quando saranno costituiti, ai Consigli regionali.

Tali piani non dovranno evidentemente costituire una elencazione di tutti gli interventi possibili e immaginabili a vantaggio della zona, ma dovranno comprendere una scelta prioritaria di determinati interventi rispetto ad altri in vista del perseguimento di obiettivi di sviluppo da raggiungere gradualmente nel tempo. Del resto il Comitato dei Ministri per le aree depresse (d'intesa col Ministero del bilancio, se questo avrà anche il compito della programmazione) potrà fornire ai Comitati zonali direttive per l'elaborazione dei piani in questione.

La premessa per la formulazione dei piani di sviluppo è costituita da una attenta valutazione delle specifiche possibilità di duraturo insediamento e di sviluppo delle varie attività economiche nonché delle prospettive di sistemazione demografica e sociale, nella zona nel suo complesso e in singole località o territori di essa.

Si tratta, in altre parole, di individuare la « vocazione economica » delle singole zone e località: e in base a questa di prevedere le possibilità di sviluppo di attività produttive vitali e durature e conseguentemente di permanenza di popolazione nella zona.

Secondo compito dei Comitati zonali è quello di individuare, nel quadro delle suddette prospettive generali di sviluppo, alcune esigenze prioritarie e immediate da porre a base degli interventi attuabili coi fondi stanziati dalla legge « ponte ».

Infine spetta ai Comitati zonali di coordinare gli interventi straordinari con quelli ordinari delle varie amministrazioni e degli Enti locali: si tratta, è chiaro, di una novità di grande portata in quanto tende a realizzare quell'unità di decisione, quel coordinamento degli interventi di ogni tipo che è la premessa di qualsiasi piano di sviluppo organico e globale.

* * *

Circa il contenuto dei programmi di intervento immediato di cui all'articolo 9, si deve anzitutto osservare che, essendosi contenuta l'autorizzazione complessiva di spesa entro limiti molto ristretti e trattandosi d'altra parte di un provvedimento « ponte », si è rinunciato ad affrontare alcuni problemi fondamentali che dovrebbero trovare soluzione, più che in una legge per le aree depresse del Centro-nord, in sede di nuove iniziative legislative a favore sia dell'agricoltura in generale sia della montagna nel suo complesso, compresa cioè quella meridionale.

Tali, ad esempio, sono alcuni provvedimenti, vivamente attesi, che dovrebbero riguardare:

a) l'esenzione fiscale totale a favore di tutte le aziende coltivatrici dirette della montagna, con corrispondente integrazione dei bilanci comunali e provinciali;

b) l'aumento dei contributi statali alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e alla gestione speciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale allo scopo di alleggerire gli oneri contributivi gravanti sulle aziende coltivatrici dirette della montagna a copertura delle spese relative all'assistenza di malattia e all'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia;

c) il risanamento dei bilanci dei comuni montani attraverso la devoluzione a questi di nuove quote di entrate statali con l'aumento, ad esempio, dell'aliquota del provento dell'I. G. E.;

d) massicci finanziamenti per attuare un piano organico di rimboschimento, che rappresenta l'unica soluzione economica per vaste zone dell'alta montagna.

* * *

Il contenuto dell'intervento fa perno sulla possibilità di integrazione fra i vari tipi di agevolazioni creditizie previsti negli articoli 5, 11, 12 e 13 e i contributi a fondo perduto di cui all'articolo 15 della proposta di legge.

Gli articoli 10 e 11 riguardano le infrastrutture: col primo si autorizza la spesa di 25 miliardi per il completamento delle opere iniziate e non ultimate, secondo il meccanismo della legge n. 635; i programmi saranno quindi, come in precedenza, predisposti dai due Ministeri interessati (lavori pubblici e agricoltura) e quindi approvati dal Comitato dei Ministri per le aree depresse; tale soluzione appare la più opportuna trattandosi della prosecuzione di programmi già impostati.

Poiché però i fondi stanziati sono ben lungi dal permettere una totale attuazione di quei programmi, si imporrà una scelta: ed è in questa che intervengono i Comitati zonali, cui logicamente spetta il diritto di collocare il completamento delle opere nel quadro di una visione globale delle esigenze di sviluppo della zona.

È il caso qui di richiamare quanto precedentemente detto circa la necessità di una revisione dei vecchi programmi di opere pubbliche alla luce dell'evolversi delle situazioni montane e la priorità di quelle infrastrutture che sono più direttamente finalizzate al sostegno e all'espansione di attività produttive vitali e durature.

* * *

Sempre per la realizzazione di opere infrastrutturali, indipendentemente dalla loro inclusione in programmi precedenti, con l'articolo 11 si stanziano 61 miliardi in 30 esercizi per i mutui di cui alla legge n. 589 del 1949, apportando nel contempo ad essa alcune importanti innovazioni.

Tale, ad esempio, è l'eliminazione di tassative elencazioni delle opere ammissibili ai mutui, allo scopo di aprire le porte a tutti i tipi di opere ritenute dal Comitato zonale (e dal Comitato dei Ministri per le aree depresse cui spetta l'approvazione dei programmi di intervento) utili per lo sviluppo delle attività produttive e per il miglioramento delle condizioni generali di abitabilità delle popolazioni; e ciò fino a comprendere anche l'acquisto e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di attività artigianali e turistiche o a zone residenziali.

Ma l'innovazione più interessante è il decentramento di tutte le competenze a livello provinciale, di cui si farà cenno più avanti.

Tenuto presente che le stesse opere possono godere anche dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 15, ci si può chiedere perché, per la realizzazione delle opere di pubblico interesse, si sia scelto un sistema misto di finanziamento basato sui contributi a fondo perduto e sul concorso negli interessi dei mutui: lo scopo è quello di alleggerire in una certa misura, col contributo, l'onere per gli enti locali, lasciando però nello stesso tempo a carico di questi ultimi una parte della spesa, sia pure diluita in 30 anni, nella speranza che ciò serva a spingere gli enti locali ad una più accurata e severa selezione delle opere in relazione al grado della loro effettiva importanza.

* * *

A favore dell'artigianato, per la costruzione di nuove aziende o l'ampliamento di quelle esistenti, sono stanziati 6 miliardi con l'articolo 12: in tal modo la Cassa per il credito alle imprese artigiane potrà concedere mutui all'1,50 per cento per una durata che da 5 viene elevata a 10 anni; nulla è innovato in materia di procedura, poiché quella vigente appare sufficientemente rapida e semplice, compatibilmente con le esigenze di documentazione e di garanzia richieste dagli Istituti di credito.

A norma del punto 4° dell'articolo 15 i Comitati zonali, quando ritengano lo sviluppo dell'artigianato particolarmente importante, potranno concedere contributi in conto capitale, cumulabili con i mutui di cui sopra, fino ad un massimo del 10 per cento della spesa di impianto o di ammodernamento delle aziende.

Per quanto riguarda l'industria pur non potendosi ipotizzare uno sviluppo notevole se non, forse, in certi « fondovalle » particolarmente favoriti dal punto di vista delle comunicazioni si applicano, come si è visto, anche alle zone marginali tutte le agevolazioni stabilite per l'industrializzazione in generale.

Tuttavia, in vista delle necessarie prospettive di riconversione silvo-pastorale di buona parte dei territori di alta montagna, assume speciale importanza un settore particolare: quello della valorizzazione industriale dei prodotti del bosco e del pascolo; non solo attraverso la prima trasformazione, ma anche per le successive fasi che non rientrano nel normale ciclo agrario. Ora, mentre queste ultime sono ammesse ai contributi di miglioramento fondiario, le industrie di ulteriore trasformazione non potrebbero godere se non delle agevolazioni creditizie previste per l'industria in generale: perciò in base al punto 3° dell'articolo 15 tali industrie sono ammesse alla concessione di contributi in conto capitale, cumulabili con i mutui, nella misura massima del 10 per cento della spesa, elevabile al 20 per cento quando i destinatari siano l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, gli Enti locali montani o Consorzi costituiti fra i predetti Enti, di cui si vorrebbe particolarmente incoraggiare la costituzione, allo scopo di accomunare l'iniziativa locale con l'esperienza specifica in materia che può essere fornita dall'Azienda di Stato.

* * *

Il turismo appare, per molte zone montane, come la principale attività extra-agricola suscettibile di raggiungere elevati livelli di sviluppo, tali da contribuire in modo deci-

sivo non solo all'equilibrio economico e all'elevazione del tenore di vita in tali zone, ma anche al miglioramento delle condizioni generali di abitabilità delle popolazioni interessate, rappresentando così un potente freno all'esodo.

Poiché d'altra parte è facilmente prevedibile che l'espansione economica generale porterà ad un continuo incremento della quota di reddito destinata a soddisfare i bisogni turistici e che masse sempre più vaste, appartenenti ai ceti medi e popolari, contribuiranno ad accrescere la domanda di servizi turistici in tutte le loro gamme, non si sarà mai data sufficiente importanza ai programmi di sviluppo di questo settore.

La premessa di tali programmi non può essere rappresentata che da un'attenta e seria valutazione delle « vocazioni turistiche » delle singole località o zone: per questo la proposta di legge (articolo 14) prevede che alcune di esse possano essere dichiarate « di particolare interesse turistico » e ad esse estende le norme relative all'esproprio e all'attrezzatura delle aree di cui all'articolo 7, nonché l'abolizione dei limiti per l'apertura di esercizi pubblici, ora concessa soltanto, dalla legge 8 luglio 1949, n. 478, alle località sede di Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Ovviamente nelle zone e località di particolare interesse turistico, specialmente in quelle che permettono le due stagioni (estiva e invernale), dovranno essere concentrati gli interventi più consistenti per lo sviluppo delle attrezzature ricettive e complementari; mentre nelle altre zone ci si dovrà preoccupare di incentivare soprattutto le attrezzature destinate al piccolo turismo, al turismo sociale e alla villeggiatura familiare; per questo sono previste agevolazioni anche per il miglioramento ricettivo delle case di abitazione privata.

L'articolo 13 e il punto 5° dell'articolo 15 prevedono notevoli agevolazioni, sia creditizie che contributive, eventualmente cumulabili insieme, per incoraggiare la più vasta gamma di iniziative turistiche: non a caso l'elencazione di cui all'articolo 13 è esemplificativa e non tassativa.

Le incentivazioni allo sviluppo turistico, oltre che da quanto disposto in generale dagli articoli 16, 18 e 19 in materia di pubblica utilità delle opere, di imposte di registro e ipotecaria e di esenzioni fiscali per i mutui, sono completate da una serie di agevolazioni tributarie previste dall'articolo 17.

In sostanza con tale articolo si estendono agli edifici destinati ad uso turistico l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e quella dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, applicabile, quest'ultima, anche al mobilio, agli arredi e ai corredi degli edifici di cui sopra. Allo scopo di perequare il trattamento tributario delle attività stagionali, è pure stabilito che le tasse di concessione governativa siano dovute nella misura di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento effettivo degli esercizi tassati.

Va ricordato infine che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 4 della proposta di legge, sono escluse da tutte le agevolazioni sopra elencate le località che si ritiene abbiano già raggiunto un livello turistico sufficientemente elevato e siano quindi suscettibili di autonomo sviluppo: come criterio per individuare tali località si indica il bilancio dell'ultimo triennio delle relative aziende di soggiorno cura e turismo, escludendo quelle che abbiano raggiunto una media annuale di 20 milioni di lire di entrate complessive, salva la possibilità in casi particolari di revocare tale esclusione con delibera del Comitato dei Ministri per le aree depresse d'intesa col Ministero del turismo.

* * *

Il contenuto dell'articolo 15 è già stato illustrato per quanto riguarda i punti dal 1° al 5°.

Con il punto 6° si prevede la possibilità di incoraggiare le iniziative di assistenza tecnica alle imprese, specie piccole, operanti nei settori agricolo, artigiano e turistico: per raggiungere l'obiettivo della razionalizzazione e dell'ammodernamento dell'attività produttiva, decisiva appare infatti l'istituzione di Centri di assistenza tecnica a favore dei piccoli imprenditori; questi dovrebbero essere promossi o da organismi associativi costituiti fra gli stessi interessati o da comuni, consorzi di comuni, consigli di valle o altri enti locali. Trattandosi comunque di materia sulla quale non esistono larghe esperienze precedenti, la proposta di legge lascia ampia libertà in proposito ai Comitati zonali, salvo precisare che nell'ambito dell'assistenza tecnica rientrano anche tutte le iniziative dirette a favorire l'inserimento delle imprese nel mercato (tali potrebbero essere, ad esempio, le iniziative di vendita collettiva direttamente al consumo di prodotti agricoli, le mostre-mercato permanenti dei prodotti artigiani, le iniziative collettive di sollecitazione e di organizzazione dell'afflusso turistico, ecc.)

Con il punto 7° del medesimo articolo si vuole incoraggiare anzitutto l'attività di preparazione e di addestramento professionale, mediante la concessione di contributi per l'impianto o la gestione di centri o corsi di questo tipo, anche ad integrazione dei normali finanziamenti che essi possono ottenere dal Ministero del lavoro; analoghi contributi integrativi potranno essere concessi per la gestione di cantieri di lavoro, in modo da permettere una più razionale utilizzazione dei cantieri stessi – ancora molto richiesti nelle zone di montagna – per l'esecuzione di opere di reale utilità per le popolazioni interessate.

Infine col punto 8°, estendendo la possibilità di concessione dei contributi per « l'esecuzione di qualsiasi altra opera o la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che, a giudizio del Comitato zonale, possa dare un contributo di rilievo allo sviluppo economico e sociale della zona », si tocca la sostanza e la finalità fondamentale della proposta di legge, che è quella di affidare ai Comitati zonali la responsabilità della programmazione e dell'esecuzione degli interventi, nel quadro, ovviamente, dei programmi approvati dal Comitato dei Ministri per le aree depresse: a tale scopo assume fondamentale importanza la possibilità di dotare i Comitati zonali di un fondo liberamente utilizzabile, senza vincoli e procedure imposti dall'alto, per la realizzazione di qualsiasi iniziativa di sviluppo. Una garanzia, comunque, circa l'impiego di questi fondi, è rappresentata dal fatto che i contributi di cui al punto 8°, per i quali la legge si rimette totalmente alla decisione discrezionale dei Comitati zonali, possano essere concessi soltanto ad Enti locali, le cui iniziative sono soggette al controllo della Giunta provinciale amministrativa.

Nella seconda parte del medesimo articolo 15 sono previste norme dirette ad assicurare la più ampia autonomia dei Comitati zonali nell'impiego del fondo di dotazione loro assegnato, sia per quanto riguarda l'impegno dei fondi, sia per le procedure e gli adempimenti necessari, la determinazione dei quali spetta esclusivamente ai Comitati zonali; resta soltanto il controllo di legittimità della Giunta provinciale amministrativa sulle delibere dei Comitati stessi per l'approvazione delle spese e dei contributi.

* * *

Come già accennato, gli articoli 16, 18 e 19 riguardano in generale tutte le opere e le iniziative di cui al titolo III della legge.

Sono anzitutto dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili le opere di pubblico interesse finanziate con mutui o contributi; altrettanto dicasi anche per quelle di valorizzazione turistica, sia ricettive sia complementari, se realizzate da enti pubblici (da ricordare anche la possibilità di esproprio di terreni ai fini della costituzione di aree di espansione turistica nelle sole località di cui all'articolo 14). Il prefetto può inoltre dichiarare la pubblica utilità e l'urgenza e indifferibilità per le stesse opere, realizzate da privati, quando, come ad esempio nel caso di una seggiovia, esse siano particolarmente importanti ai fini dello sviluppo.

Si afferma così la preminenza dell'interesse generale su quello particolare; cio è assolutamente necessario specie in montagna, dove talvolta l'ostinazione di pochi ovvero la molteplicità delle intestazioni catastali o infine l'irreperibilità dei titolari della proprietà, rischiano di ostacolare gli interessi generali. Niente di nuovo e di rivoluzionario, del resto, se si pensa che la giurisprudenza è arrivata ad affermare il diritto all'esproprio dei terreni del vicino ai fini dell'ampliamento di un esercizio alberghiero.

Niente di nuovo anche nel campo delle agevolazioni tributarie in materia di imposta di bollo, di registro e ipotecaria, di cui agli articoli 18 e 19: si tratta di agevolazioni in parte già previste per singoli settori (l'articolo 19, ad esempio, ricalca il disposto dell'articolo 28 del Piano Verde, legge 2 giugno 1961, n. 454); soltanto, esse vengono ora estese con sistematicità e uniformità a tutti gli atti e operazioni relative alle iniziative di sviluppo nelle aree marginali: ciò che sembra pienamente giustificato, se si pensa che, in tutto o in parte, queste agevolazioni sono concesse in generale per certi settori (agricoltura, edilizia economica, ecc.) indipendentemente dalla localizzazione in zone ricche o povere.

* * *

La parte più innovatrice della proposta di legge – quella per cui si può veramente parlare di provvedimento « ponte » verso l'impostazione di una programmazione generale dello sviluppo, che non potrà non articolarsi a livello regionale ed anche zonale – riguarda il superamento degli interventi settoriali, decisi da ciascuna amministrazione senza consultazione o coordinamento con le altre e attuati attraverso *iter* burocratici pesanti ed accentrati, quasi sempre senza auto-

nomia di decisione e assunzione di responsabilità da parte degli organi periferici, specie provinciali.

Nessuna politica di sviluppo può attuarsi senza globalità e coordinamento degli interventi; e, una volta scelta l'unità di base di tale politica nella «zona» a livello intercomunale, non può non affermarsi la preminenza, in sede di decisione e di attuazione, dell'organo zonale.

Ciò non esclude evidentemente la necessità del controllo e del coordinamento delle politiche zonali fra di loro: ma questo deve avvenire solo in sede di approvazione dei piani di sviluppo e dei programmi di intervento da parte del Comitato dei Ministri per le aree depresse; dopo di che la responsabilità dell'attuazione deve passare esclusivamente all'organo zonale, spogliando di ogni competenza i singoli rami dell'amministrazione centrale.

Ciò è richiesto, d'altra parte, anche dalla esigenza di differenziare gli interventi in relazione alla vasta gamma di situazioni locali.

Sicché non è inesatto affermare che con la presente proposta di legge si tende a passare, per le zone depresse, da un tipo di strutturazione degli interventi, per così dire, « verticale » (cioè per singoli rami dell'amministrazione statale) ad un tipo « orizzontale », cioè territoriale.

In questo quadro si poteva pensare anche alla costituzione di un organismo straordinario, tipo Cassa del Mezzogiorno; si è preferito, per ragioni di semplicità e snellezza, lasciare l'attuazione degli interventi alle Amministrazioni ordinarie o agli Enti locali, subordinando però ogni loro decisione al preventivo esame e deliberazione da parte del Comitato zonale (vedi l'ultimo comma dell'articolo 9).

* * *

Poiché l'efficacia degli interventi è affidata alla loro elasticità (cioè alla loro capacità di articolarsi in forme diverse e differenziate, adeguandosi alle varie situazioni) e alla loro tempestività, si è inteso assicurare ai Comitati zonali il diritto di autoregolarsi per il proprio funzionamento e di fissare autonomamente procedure e adempimenti per l'attuazione degli interventi e per la concessione delle varie agevolazioni, svincolati dalle procedure tradizionali previste da leggi o disposizioni ministeriali.

Per lo stesso motivo, quando si è lasciata alle amministrazioni statali ordinarie la competenza per la concessione dei concorsi sugli interessi dei mutui, questa è stata totalmente decentrata a livello provinciale. Vedasi, ad esempio, l'articolo 11: il Ministero dei lavori pubblici si limita ad assegnare i fondi disponibili ai vari uffici del Genio civile, secondo una ripartizione effettuata a favore delle varie zone dal Comitato dei Ministri per le aree depresse: entro i limiti delle somme assegnate, ogni adempimento per la concessione e la liquidazione dei concorsi negli interessi dei mutui spetta all'Ingegnere capo del genio civile e il controllo sui suoi provvedimenti (anche qui in analogia con quanto disposto nel Piano Verde) è esercitato in sede successiva, cioè di rendiconto, dalle Ragionerie provinciali e dagli uffici distaccati della Corte dei conti. È previsto pure che i pareri e le approvazioni eventualmente necessarie siano dati dai vari uffici provinciali dell'Amministrazione statale e, solo in mancanza, da quelli regionali.

Se da parte delle Amministrazioni centrali non si tenterà, nell'attuazione della legge, di violarne lo spirito, imponendo adempimenti in sede regionale o ministeriale, la procedura di cui sopra (che riguarda peraltro soltanto le opere di importo non superiore a 100 milioni) dovrebbe essere alquanto più celere e semplice di quella ordinaria.

Per la garanzia statale già prevista dall'articolo 13 della legge n. 589, viene delegato il prefetto a prestarla per conto dello Stato nei confronti degli Istituti mutuanti: ciò però entro un limite ben determinato, cioè un quinto dell'importo complessivo dei mutui concessi.

Analogamente viene totalmente decentrata agli Enti provinciali per il turismo la competenza per i mutui turistici.

A chi obiettasse che non sempre gli uffici e gli Enti provinciali sono preparati ad assumere responsabilità autonome, è agevole rispondere che, anche se per avventura l'esame di qualche domanda dovesse esser compiuto in modo meno approfondito di quanto non si farebbe a livello ministeriale (il che non è poi sempre vero), tuttavia la sollecita attuazione delle opere e delle iniziative previste (di fronte ai mesi e mesi di ritardo che comporta ordinariamente l'intervento della burocrazia centrale) compensa largamente qualche eventuale isolato inconveniente.

* * *

L'onere complessivo per lo Stato per il finanziamento della presente legge è stato contenuto entro limiti relativamente modesti,

ben lontani dalla possibilità di soddisfacimento anche delle sole esigenze più urgenti delle zone interessate.

Si è voluto evidentemente tener conto dei pesanti impegni dello Stato per altri provvedimenti legislativi già all'esame del Parlamento o di imminente presentazione.

Si ritiene tuttavia che, trattandosi di una legge « ponte » come è stata ripetutamente definita, sia importante soprattutto il suo significato innovatore rispetto alla precedente legislazione e il suo valore sperimentale ai fini di futuri interventi più completi e organici; e se i fondi stanziati saranno spesi bene e soprattutto con la necessaria rapidità, gli effetti positivi non potranno mancare.

L'onere totale è di lire 201,5 miliardi di cui 100 miliardi complessivamente nei primi tre esercizi e il resto diluito nei 27 esercizi dal 1966-67 al 1992-93.

Una dettagliata esposizione degli impegni di spesa, in migliaia lire, per settore e per esercizio finanziario, è contenuta nella tabella riportata nella pagina seguente.

Articolo	DESTINAZIONE	TOTALE	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67 e 1967-68 (2)	Dal 1968-69 al 1972-73 (5)	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	Dal 1980-81 al 1992-93 (13)
5	Mutui industria	22.500	500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	500	—
7	Mutui aree industriali .	13.000	500	500	500	500	500	400	400	400	400	400	400	400	400
11	Completamento opere . .	25.000	5.700	5.000	14.300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Mutui enti locali	61.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Mutui artigianato. . . .	6.000	200	400	600	600	600	400	200	—	—	—	—	—	—
14	Mutui turismo	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000	900	900	900	900	900	900	—	—	—
15	Fondo dotazione Comitati	60.000	10.000	20.000	30.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totale . . .	201.500	20.000	30.000	50.000	5.700	5.600	5.200	5.000	4.800	4.800	4.800	3.400	2.900	2.400

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

NUOVI CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DEPRESSE

ART. 1.

Efficacia delle delimitazioni effettuate in base a precedenti leggi.

Le dichiarazioni e delimitazioni di zone economicamente depresse previste dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e dalla legge 13 giugno 1961, n. 526, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne i programmi di opere già approvati e finanziati con la citata legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le agevolazioni fiscali già concesse ai sensi delle citate leggi 29 luglio 1957, n. 635, e 13 giugno 1961, n. 526.

Delle suddette agevolazioni fiscali godranno altresì le nuove aziende aventi i requisiti previsti dalle due leggi predette che avranno iniziato l'attività entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Zone suscettibili di sviluppo industriale.

Nell'ambito delle regioni e province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il Comitato dei Ministri per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, delimita, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, zone socio-economiche omogenee, comprendenti normalmente non meno di 100.000 abitanti, caratterizzate da un alto grado di ruralità e da fenomeni diffusi di esodo, ma con notevole potenziale di risorse suscettibili di utilizzazione ed attitudine a raggiungere elevati livelli di industrializzazione.

Salvo casi particolari, dalle zone suddette dovranno essere esclusi i territori situati entro un raggio di 20 chilometri dal capoluogo dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, caratterizzati da una percentuale

di addetti all'industria e da un tasso di incremento di tale percentuale superiori a quelli medi nazionali.

ART. 3.

Zone depresse a risorse marginali.

Nelle medesime regioni e province di cui al primo comma del precedente articolo 2, il Comitato dei Ministri per le aree depresse, nell'ambito dei territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nonché di quelli collinari economicamente depressi, delimita, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, zone socio-economico omogenee, caratterizzate da alto grado di ruralità, da rilevanti fenomeni di esodo, da progressiva marginalità delle risorse utilizzate e da assenza e scarsità di apprezzabili risorse suscettibili di economica utilizzazione.

ART. 4.

Limiti territoriali di applicazione della legge.

Le agevolazioni e gli interventi previsti nel titolo II della presente legge si applicano sia alle zone suscettibili di sviluppo industriale, delimitate ai sensi del precedente articolo 2, sia a quelle depresse a risorse marginali, delimitate ai sensi dell'articolo 3.

Sono esclusi dalle suddette agevolazioni ed interventi i territori dei comuni dell'Italia settentrionale con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, ancorché compresi nelle zone delimitate ai sensi degli articoli 2 e 3, aventi una percentuale di addetti all'industria, occupati entro il territorio comunale, superiore alla media nazionale, a meno che ad essi, con apposita delibera del Comitato dei Ministri per le aree depresse, sia estesa l'applicazione delle agevolazioni e degli interventi di cui sopra, in quanto non ritenuti suscettibili di autonomo sviluppo industriale.

Le agevolazioni e gli interventi previsti nel titolo III della presente legge si applicano alle sole zone depresse a risorse marginali, delimitate ai sensi dell'articolo 3.

Le agevolazioni e gli interventi per favorire lo sviluppo turistico, previsti dagli articoli 13, 14 e 17 nonché dal punto 5° dell'articolo 15 della presente legge, non si applicano nelle circoscrizioni territoriali, ancorché comprese nelle zone di cui al comma precedente, delle Aziende di cura, soggiorno o turismo che nei bilanci consuntivi degli anni 1959, 1960 e 1961 abbiano avuto una

media annua di entrate complessive superiore a 20 milioni di lire, a meno che ad esse, con apposita delibera del Comitato dei Ministri per le aree depresse d'intesa col Ministero del turismo e dello spettacolo, sia estesa l'applicazione delle agevolazioni e degli interventi di cui sopra, in quanto non ritenute suscettibili di autonomo sviluppo turistico.

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

ART. 5.

Agevolazioni creditizie per le piccole e medie industrie.

Per le zone delimitate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, i termini di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1964 per la presentazione delle domande e al 31 dicembre 1964 per la stipulazione dei relativi contratti.

Per le zone suddette il tasso di interesse e i limiti massimi dei finanziamenti da concedersi ai sensi della predetta legge e della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono così modificati:

1°) per tutte le zone depresse a risorse marginali, delimitate ai sensi del precedente articolo 3, nonché per le zone suscettibili di sviluppo industriale, delimitate ai sensi dell'articolo 2, situate nelle regioni dell'Italia centrale: i limiti massimi dei finanziamenti sono portati a 1.000 milioni di lire, elevabili a 1.500 milioni in casi particolari, ed a 500 milioni per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti già esistenti; il tasso di interesse è portato al 3 per cento;

2°) per le zone suscettibili di sviluppo industriale, delimitate ai sensi dell'articolo 2, situate nelle regioni dell'Italia settentrionale: i limiti massimi dei finanziamenti restano immutati; il tasso di interesse è portato al 4 per cento.

Per tutte le zone di cui al presente articolo, la durata massima dei finanziamenti è elevata a 15 anni.

Sui fondi stanziati ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1961, n. 649, e non ancora impegnati, una quota non inferiore al 40 per cento è riservata ai finanziamenti destinati alle zone di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

Per la concessione dei finanziamenti ai sensi delle leggi 30 luglio 1959, n. 623, e 25 luglio 1961, n. 649, nelle sole zone di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 22.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64, 1.000 milioni per il 1964-65, 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965-66 al 1977-1978, 1.000 milioni per il 1978-79 e 500 milioni per il 1979-80.

I criteri generali per la concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente sono fissati dal Comitato dei Ministri per le aree depresse, d'intesa col Ministero dell'industria e commercio.

ART. 6.

Agevolazioni fiscali.

Sono esenti da ogni tributo diretto sul reddito, per 10 anni dalla data di inizio della loro attività o dall'entrata in funzione degli impianti ampliati o ammodernati, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura:

1°) le nuove aziende artigiane e industriali che impiegano normalmente non più di 500 dipendenti, nelle zone di cui al punto 1° del precedente articolo 5;

2°) le nuove aziende artigiane e industriali che impiegano normalmente non più di 100 dipendenti, nelle zone di cui al punto 2° del precedente articolo 5.

Entro gli stessi limiti, tale esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento o ammodernamento delle aziende esistenti.

L'esenzione di cui al presente articolo si applica alle aziende che avranno iniziato la loro attività entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge o nelle quali, entro la stessa data, saranno entrati in funzione gli impianti ampliati o ammodernati.

ART. 7.

Agevolazioni per l'acquisto e l'attrezzatura di aree industriali.

Nelle zone delimitate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria e agricoltura, i Consigli di Valle e le Comunità montane, nonché i Consorzi costituiti fra i predetti enti, anche con la eventuale partecipazione di altri enti interessati, possono acquistare o promuovere l'espropriazione di terreni allo

scopo di rivenderli per l'impianto di nuove aziende industriali e artigiane, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione qualora i terreni non siano stati utilizzati per lo scopo prestabilito entro 5 anni dal decreto di esproprio.

Alle opere occorrenti per l'attrezzatura dei suddetti terreni, quali gli allacciamenti stradali, ferroviari e telefonici, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia, le fognature, ecc., è estesa la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità indicata nel primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598; per le espropriazioni si applica la disposizione del secondo comma dello stesso articolo. Le medesime norme si applicano anche per l'espropriazione di terreni di cui al primo comma del presente articolo.

I contratti di acquisto stipulati dai comuni e dagli altri enti e quelli di cessione alle imprese industriali o artigianali sono registrati a tassa fissa di lire 400.

I comuni e gli altri enti indicati nel primo comma possono contrarre mutui ai sensi e con le agevolazioni della legge 3 agosto 1949, n. 589; il concorso dello Stato negli interessi dei mutui è fissato nelle seguenti misure:

a) del 2 per cento per la durata di 10 anni per gli oneri relativi all'acquisto o all'esproprio dei terreni di cui al primo comma del presente articolo;

b) del 3 per cento per la durata di anni 30 per l'esecuzione delle opere di attrezzatura di cui al secondo comma del presente articolo.

Le misure di cui sopra sono aumentate di 2 punti per le zone delimitate ai sensi del precedente articolo 2, ricadenti nelle regioni dell'Italia centrale e per tutte le zone delimitate ai sensi dell'articolo 3.

Ai mutui stipulati dai comuni e dagli altri enti per gli scopi indicati nelle lettere *a*) e *b*) del quarto comma del presente articolo, anche se non ammessi a fruire del concorso dello Stato negli interessi, si applicano le rimanenti agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il piano delle aree industriali ammissibili alle agevolazioni previste dal presente articolo è predisposto dal Comitato dei Ministri per le aree depresse d'intesa col Ministero dell'industria e commercio, dai quali debbono essere preventivamente approvate le domande di concorso statale negli interessi dei mutui.

Al di fuori delle aree comprese nel piano di cui al comma precedente, è fatto divieto ai comuni e agli altri enti pubblici di concedere agevolazioni o incentivi per la localizzazione delle aziende industriali che vadano oltre la cessione di aree al prezzo di acquisto maggiorato del costo delle eventuali opere di allacciamento e attrezzatura.

Per la concessione dei concorsi negli interessi di cui al 4° comma del presente articolo è autorizzata la spesa di 13 miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1972-73 e di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973-1974 al 1992-93.

TITOLO III.

PROVVEDIMENTI PARTICOLARI PER LE ZONE A RISORSE MARGINALI

ART. 8.

Comitati zonali.

Le norme previste nel titolo III della presente legge si applicano nelle zone a risorse marginali delimitate ai sensi del precedente articolo 3.

Per ciascuna delle zone suddette, è costituito, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con sede presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia interessata, un Comitato zonale composto:

1°) dal prefetto, che esercita le funzioni di presidente;

2°) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

3°) dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;

4°) dall'ingegnere capo del Genio civile;

5°) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

6°) dal presidente dell'Ente provinciale del turismo;

7°) dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura;

8°) da tre a cinque rappresentanti degli Enti locali (Consigli di Valle o Comunità montane, Comuni, Province, Consorzi di bonifica o di bonifica montana, ecc.) e da tre o cinque rappresentanti delle categorie economiche interessate, nominati dal Comitato dei Ministri per le aree depresse;

9°) da due esperti nominati dal medesimo Comitato dei Ministri, che esercitano rispettivamente le funzioni di vicepresidente e di segretario.

Per le zone ricadenti nei territori di più province, fanno parte del Comitato i rappresentanti degli Uffici ed Enti elencati dal numero 1°) al numero 7°) del comma precedente di ciascuna delle province in cui ricade almeno una quinta parte del territorio della zona interessata. In questo caso il Comitato ha sede presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia in cui ricade la maggior parte del territorio della zona ed è presieduto dal prefetto della medesima provincia.

Le modalità di funzionamento e di procedura dei Comitati e l'eventuale articolazione in Sottocomitati saranno determinate dai Comitati stessi; il Comitato dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, potrà emanare norme di carattere generale.

ART. 9.

Piani di sviluppo zonale e programmi di intervento immediato.

Per ciascuna zona il Comitato zonale di cui al precedente articolo 8 provvederà:

1°) allo studio e alla predisposizione, entro un anno dalla nomina, di un piano organico di sviluppo economico, da formularsi in base ad una valutazione delle specifiche possibilità di duraturo insediamento e di sviluppo delle varie attività economiche, nonché delle prospettive di sistemazione demografica e sociale, nella zona nel suo complesso e in singole località o territori di essa;

2°) alla formulazione di un programma di interventi immediati da attuarsi con i fondi stanziati dalla presente legge e con le modalità di cui al titolo III della presente legge.

I piani zonali di sviluppo formulati ai sensi del precedente punto 1° saranno trasmessi al Comitato dei Ministri per le aree depresse, al Ministero del bilancio e, ove esistente, al Consiglio regionale per essere utilizzati ai fini di organici interventi diretti a favorire lo sviluppo economico che potranno esser previsti da future leggi dello Stato o delle Regioni.

I programmi di interventi immediati di cui al punto 2° saranno predisposti sulla base dei fondi assegnati a ciascuna zona dal Comitato dei Ministri per le aree depresse

e dovranno essere coordinati con i programmi da attuarsi nello stesso periodo da parte delle Amministrazioni ordinarie e degli Enti locali.

Nel caso di zone ricadenti nel territorio di più province, i fondi di cui ai successivi articoli 11 e 13 saranno assegnati rispettivamente agli uffici del Genio civile e agli Enti provinciali per il turismo delle diverse province interessate in base ad una ripartizione proposta dai Comitati zonali ed approvata dal Comitato dei Ministri.

I programmi di interventi immediati saranno sottoposti, entro un mese dalla costituzione dei Comitati zonali, all'approvazione del Comitato dei Ministri per le aree depresse; essi diverranno comunque esecutivi, trascorsi 30 giorni dalla loro presentazione al Comitato stesso se questo non avrà deliberato in proposito.

Per le zone delimitate ai sensi del precedente articolo 3, le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 5, 7, 11, 12 e 13 della presente legge saranno concesse previo parere favorevole dei Comitati zonali.

Anche a modifica delle vigenti disposizioni, tutte le competenze, nessuna esclusa, relative all'applicazione del titolo III della presente legge sono decentrate agli Organi e Uffici provinciali dello Stato e, solo in mancanza di questi, a quelli regionali.

Art. 10.

Completamento di opere già iniziate.

È autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, da iscriversi negli stati di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, secondo una ripartizione che sarà fissata dal Comitato dei Ministri per le aree depresse, in ragione di lire 5.700 milioni per l'esercizio 1963-64, di lire 5.000 milioni per il 1964-65 e di lire 14.300 milioni per il 1965-66, per il completamento di opere comprese nei programmi di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 635, con preferenza per quelle ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 3 della presente legge e tenendo conto dell'ordine di priorità proposto dai Comitati zonali di cui all'articolo 8.

Art. 11.

Concorso sui mutui degli Enti locali.

Per l'esecuzione di opere di pubblico interesse (escluse quelle relative all'edilizia scolastica) specificamente destinate a favo-

rire lo sviluppo di attività economiche vitali e durature e a promuovere il miglioramento delle condizioni generali di vita e di abitabilità delle popolazioni che anche in futuro rimarranno presumibilmente impegnate in tali attività, le province, i comuni, i Consigli di Valle o Comunità montane, i Consorzi di bonifica o di bonifica montana, nonché i Consorzi costituiti fra i predetti Enti, possono contrarre mutui con le agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

La misura massima del concorso statale nel pagamento degli interessi dei mutui è del 5 per cento per la durata di 30 anni; questa è ridotta a 10 anni per i mutui contratti a copertura degli oneri relativi all'acquisto o all'esproprio di terreni da destinare alla costituzione di aree di sviluppo delle attività artigiane o turistiche, ovvero di zone residenziali.

Il concorso statale potrà essere concesso anche per opere non elencate nella legge 3 agosto 1949, n. 589, purché comprese nei programmi di interventi immediati formulati dei Comitati zonali e approvati dal Comitato dei Ministri ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 9.

Alla concessione, alla liquidazione e al pagamento del concorso statale negli interessi dei mutui di cui al presente articolo, nonché all'approvazione dei progetti relativi e al collaudo delle opere, provvede, nella circoscrizione di propria competenza, l'ingegnere capo del Genio civile, nei limiti dei fondi che gli saranno assegnati, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base della ripartizione fra le varie zone della somma di lire 61 miliardi di cui all'ultimo comma del presente articolo effettuata dal Comitato dei Ministri per il mezzogiorno.

I provvedimenti di concessione e di liquidazione del concorso statale negli interessi ed i titoli emessi per il pagamento del concorso stesso sono sottoposti al controllo successivo, esercitato in sede di presentazione dei rendiconti, dalle Ragionerie provinciali dello Stato e dagli Uffici distaccati della Corte dei conti.

I pareri, le approvazioni, le documentazioni e comunque tutti gli adempimenti di competenza di altre Amministrazioni dello Stato, previsti dalle leggi vigenti, spettano ai relativi uffici provinciali o, in mancanza, a quelli regionali.

La norma di cui al comma precedente si applica anche per le opere e le iniziative finanziate ai sensi dei successivi articoli 13 e 15.

Restano ferme le attuali competenze per le opere di importo superiore a 100 milioni di lire.

Su proposta del Comitato zonale, ed entro i limiti di una quinta parte dell'importo complessivo dei mutui ammessi al concorso statale negli interessi coi fondi assegnati all'Ufficio del Genio civile a norma del quarto comma del presente articolo, il prefetto della provincia interessata è delegato a prestare, con proprio decreto, la garanzia statale per i mutui, ammessi al concorso negli interessi a norma del presente articolo, contratti dai comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti che si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiaria e con l'imposta di consumo i mutui stessi.

In relazione alla garanzia prestata a norma del comma precedente, si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

In aggiunta agli stanziamenti ordinari, per la concessione del concorso negli interessi dei mutui di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 61 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1972-73 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973-74 al 1992-93.

Art. 12.

Agevolazioni creditizie per l'artigianato.

È autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1963-64, di lire 400 milioni per l'esercizio 1964-65, di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965-66 al 1972-73, di lire 400 milioni per l'esercizio 1973-74 e di lire 200 milioni per l'esercizio 1974-75, per l'aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per i finanziamenti a favore delle imprese artigiane nelle zone di cui al precedente articolo 3. Il tasso annuo di interesse per i suddetti finanziamenti è ridotto all'1,50 per cento e la loro durata massima è elevata a 10 anni.

ART. 13.

Agevolazioni creditizie per lo sviluppo turistico.

È autorizzata la spesa di lire 14 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, in ragione di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 e di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968-69 al 1977-78, per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui contratti da Province, Comuni, Consigli di Valle o Comunità montane, Consorzi di bonifica o di bonifica montana, Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, Associazioni *Pro-loco* e simili, a Consorzi costituiti fra i predetti Enti, nonché a privati, per i seguenti scopi:

1°) la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di attrezzature ricettive, quali alberghi, pensioni, locande, case per ferie, ostelli per la gioventù, autostelli, rifugi alpini, villaggi turistici a tipo alberghiero, ecc., nonché di opere, impianti e servizi in genere di carattere complementare che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico, come gli impianti di trasporto con funi, gli impianti sportivi, i campeggi, i giardini pubblici, i parchi e le zone alberate, le aree di parcheggio, le stazioni per autoservizi, gli stabilimenti idrotermali, le opere di valorizzazione di zone archeologiche e storiche e di patrimoni artistici, ecc.;

2°) la manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di cui al precedente punto 1°);

3°) la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'adattamento, l'ammodernamento e l'arredamento di locali di pubblico ritrovo e di divertimento, nonché di case private di abitazione utilizzabili ai fini della ricettività turistica.

La durata massima dei mutui è di 15 anni per quelli di cui al precedente punto 1° e di 5 anni per quelli di cui ai punti 2° e 3°.

L'importo dei mutui non può superare la metà della spesa riconosciuta; il concorso statale negli interessi è fissato nella misura costante del 5 per cento annuo per i mutui contratti dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici e del 3,50 per cento per i mutui contratti dai privati. È ammesso lo sconto delle annualità corrispondenti al concorso negli interessi di cui sopra.

All'esame delle domande, all'approvazione dei progetti, alla determinazione della

pesa riconosciuta e dei termini di inizio e li ultimazione dei lavori, alla concessione lel concorso statale nel pagamento degli ineressi, al controllo e al collaudo delle opere, lla liquidazione del concorso stesso e ad gni altro adempimento necessario per i muui di cui al presente articolo provvedono li Enti provinciali per il turismo, con molalità fissate dai medesimi Enti, entro i liniti delle somme che saranno loro assegnate, ntro tre mesi dall'entrata in vigore della resente legge, con decreto del ministro del urismo e dello spettacolo, sulla base della ipartizione fra le varie zone della somma i lire 14 miliardi di cui al primo comma del resente articolo effettuata dal Comitato dei inistri per le aree depresse; in relazione alla uddetta assegnazione, il Ministero del tuismo e dello spettacolo provvederà altresì d accreditare, all'inizio di ogni esercizio fianziario, agli Enti provinciali per il turismo e somme occorrenti annualmente per il agamento del concorso negli interessi dei iutui.

Alla concessione dei mutui, anche in deoga ai loro statuti e alle vigenti disposizioni i materia di credito, sono autorizzati tutti li Istituti di credito operanti nelle zone di ui all'articolo 3, che si impegnino a pratiare per i mutui suddetti un tasso di inteesse non superiore al 7 per cento annuo, omprensivo di ogni onere e spesa accessoria, che sottoscrivano apposita convenzione on gli Enti provinciali per il turismo cometenti.

ART. 14.

'one e località di particolare interesse turistico.

Nelle zone o località che nei programmi i cui al punto 2° dell'articolo 9 saranno dihiarate di particolare interesse turistico sono stese all'acquisizione e all'attrezzatura di ree da destinare comunque allo sviluppo iristico le disposizioni e le agevolazioni di ui ai primi tre commi del precedente artiolo 7.

Alle medesime località o zone è estesa l'aplicazione di quanto disposto dalla legge 8 iglio 1949, n. 478, in materia di vendita e i consumo di bevande alcooliche.

ART. 15.

Contributi per opere e iniziative varie.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi a iscriversi nello stato di previsione del Mistero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi

per l'esercizio 1963-64, di lire 20 miliardi per il 1964-65 e di lire 30 miliardi per il 1965-66, per la costituzione, a favore di ciascuno dei Comitati zonali previsti dall'articolo 8 della presente legge, di un fondo di dotazione che i medesimi comitati potranno destinare ai seguenti scopi:

1°) spese e contributi per lo studio e la predisposizione dei piani di sviluppo e dei programmi di cui al precedente articolo 9, comprese eventualmente le progettazioni di opere ritenute fondamentali e urgenti;

2°) concessione alle province, ai comuni e agli altri enti elencati nel primo comma del precedente articolo 11 di contributi per l'esecuzione di opere di pubblico interesse previste nel medesimo articolo; per le stesse opere gli enti di cui sopra potranno ottenere mutui ai sensi del predetto articolo 11 per la parte di spesa eccedente l'importo del contributo;

3°) concessione di contributi in conto capitale, fino ad un importo massimo del 10 per cento della spesa, cumulabili con i mutui di cui al precedente articolo 5 per la costruzione e l'ampliamento di impianti industriali destinati alla trasformazione e valorizzazione di prodotti silvo-pastorali, con esclusione delle fasi di trasformazione rientranti nel normale ciclo agrario; se concessi alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, alle Province, ai Comuni, ai Consigli di Valle o Comunità montane, ai Consorzi di bonifica o di bonifica montana, o a Consorzi costituiti fra i predetti enti, la misura massima dei contributi è elevata al 20 per cento della spesa;

4°) concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 10 per cento della spesa, cumulabili con i mutui di cui al precedente articolo 12, per l'impianto e l'ampliamento di aziende artigiane;

5°) concessione di contributi in conto capitale, cumulabili con i mutui di cui al precedente articolo 13, per la realizzazione delle opere e delle iniziative previste nel punto 1° del medesimo articolo 13, nelle misure massime del 15 per cento della spesa per le attrezzature ricettive e del 25 per cento per le attrezzature complementari, elevabili rispettivamente fino al 30 e al 50 per cento quando i destinatari siano enti pubblici, associazioni *pro loco* o altri enti e associazioni aventi esclusive finalità di incremento del turismo, dello sport e della ricreazione o di assistenza sociale e della gioventù;

6°) concessione di contributi nella spesa per la realizzazione di iniziative e di attività

di assistenza tecnica alle imprese operanti nel settore agricolo, artigiano e turistico, comprese quelle dirette a favorire l'inserimento delle imprese stesse nel mercato;

7°) concessione di contributi integrativi per l'impianto o la gestione di centri o corsi di addestramento professionale e di cantieri di lavoro;

8°) concessione alle Province, ai Comuni, ai Consigli di Valle o Comunità montane, ai Consorzi di bonifica o di bonifica montana, nonché ai Consorzi costituiti fra i predetti enti, di contributi, anche ad integrazione di altre provvidenze statali, per la esecuzione di qualsiasi altra opera o la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che, a giudizio del Comitato zonale, possa dare un contributo di rilievo allo sviluppo economico e sociale della zona di competenza del Comitato stesso.

I fondi di dotazione di cui al presente articolo saranno costituiti presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, sedi di ciascun comitato zonale.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, sulla base della ripartizione fra i Comitati zonali della somma di lire 60 miliardi di cui al primo comma del presente articolo, effettuata dal Comitato dei Ministri per le aree depresse, provvederà con proprio decreto ad assegnare a ciascun Comitato zonale la somma spettantegli nel triennio dal 1962-63 al 1964-65; all'inizio di ogni esercizio, le somme corrispondenti saranno versate dal Ministero del tesoro in un conto speciale presso le Camere di commercio, industria e agricoltura interessate, il cui presidente provvederà ai pagamenti dietro delibera del Comitato zonale competente.

Dopo l'emanazione del suddetto decreto di assegnazione, i Comitati zonali sono autorizzati ad impegnare tutte le somme loro spettanti nell'intero triennio. Le modalità e gli adempimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi saranno fissate dai Comitati zonali.

Le delibere dei Comitati zonali per l'approvazione delle spese e dei contributi previsti dal presente articolo, sono soggette unicamente al controllo di legittimità delle Giunte provinciali amministrative.

All'esame dei progetti e al controllo e collaudo delle opere ammesse a contributo provvederanno i Comitati zonali valendosi delle collaborazioni da essi ritenute opportune, comprese eventualmente quelle degli uffici provinciali dei vari Ministeri interessati.

ART. 16.
Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

Le opere di cui all'articolo 11 della presente legge, ammesse a godere del concorso statale negli interessi ai sensi del medesimo articolo 11 o del contributo ai sensi dell'articolo 15, sono dichiarate, nel provvedimento di concessione del concorso o del contributo, a tutti gli effetti, di pubblica utilità e sono altresì considerate urgenti e indifferibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Altrettanto dicasi per le opere di cui al punto 1 dell'articolo 13, se realizzate da enti pubblici. Per le medesime opere, se realizzate da privati, il Prefetto può dichiarare la pubblica utilità e l'urgenza e indifferibilità, quando l'opera rivesta un fondamentale interesse per lo sviluppo turistico della zona.

ART. 17.
Agevolazioni tributarie per l'impianto e l'esercizio di attrezzature turistiche.

Nelle zone di cui al precedente articolo 3, gli edifici destinati ad uso di albergo, pensione, locanda, rifugio alpino, stabilimento idrotermale, casa per ferie, ostello per la gioventù, autostello, villaggio turistico a tipo alberghiero ovvero a servizio di impianti sportivi, di campeggi o di impianti di trasporto con funi, la cui costruzione o ampliamento sia iniziata entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge ed ultimata entro un triennio dall'inizio, sono esenti per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e relative sovrimposte comunali e provinciali dalla data della dichiarazione di abitabilità.

L'esenzione è limitata al periodo nel quale l'edificio conserva la destinazione di cui al comma precedente; in caso di ampliamento si applica solo alla parte costruita in eccedenza.

La medesima esenzione compete, per la residua durata del venticinquennio, anche per gli edifici di cui all'articolo 12 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, ancorché la costruzione o ricostruzione dei medesimi sia stata iniziata o ultimata successivamente ai termini fissati nella suddetta legge e successive proroghe e modificazioni.

Per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'adattamento o l'ammodernamento degli edifici di cui al primo comma, purché realizzata con la osservanza dei termini fissati nel medesimo comma, è concessa l'esenzione dall'imposta di consumo

sui materiali da costruzione; la stessa esenzione si applica al mobilio, agli arredi e ai corredi degli edifici di cui sopra, esclusi i materiali di consumo corrente, che saranno acquistati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'esenzione fiscale di cui all'articolo 6 della presente legge si applica anche alle aziende alberghiere o che gestiscano impianti di trasporto con funi, costituite, ampliate o ammodernate nelle zone di cui all'articolo 3.

Nelle medesime zone le tasse di concessione governativa sono dovute nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso in cui l'esercizio o l'attività tassata risultano effettivamente in funzione.

ART. 18.

Agevolazioni in materia d'imposta di registro e ipotecaria.

Entro i termini di cui al primo comma del precedente articolo 17, sono soggetti all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i contratti di acquisto di terreni e quelli di appalto aventi come scopo la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'adattamento e l'ammodernamento di impianti industriali e artigiani nonché delle attrezzature ricettive o complementari elencate nel punto 1 del precedente articolo 14.

L'imposta ordinaria è dovuta per la parte di terreno eccedente il quintuplo dell'area coperta dai fabbricati.

ART. 19.

Agevolazioni per i mutui.

Tutti gli atti e i documenti, comprese le note di trascrizione ipotecaria nonché le certificazioni, attestazioni e il rilascio delle copie relative inerenti alla concessione dei mutui previsti nel titolo III della presente legge, nonché di quelli concessi ai sensi dell'articolo 5 delle zone di cui all'articolo 3 sono esenti dall'imposta di bollo; gli onorari notarili sono ridotti a metà.

I documenti suddetti verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalle Autorità competenti, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sono dovute nella misura fissa di lire 500.